

Comune di Ascoli Piceno
Regolamento per la disciplina del procedimento e dei criteri di rilascio delle autorizzazioni
per le medie strutture di vendita



COMUNE DI ASCOLI PICENO

“medaglia al valor militare”

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO O DEI CRITERI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 83 del 20/07/2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co.
in data 01/08/2001.

Comune di Ascoli Piceno

Regolamento per la disciplina del procedimento dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

INDICE GENERALE

Articolo 1 Definizione ed Ambito di Applicazione	3
Articolo 2 Rilascio delle Autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita.	4
Articolo 3 Modalità di Presentazione delle Domande.....	4
Articolo 4 Sanzioni e Revoca	6
Articolo 5 Disposizioni Finali	6

ART. 1

DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie commerciale superiore ai 250 mq. e fino ai 2500 mq. Le medie strutture di vendita, costituite sia da un unico esercizio sia da un insieme di più esercizi, sono inoltre classificate, ai soli fini del rispetto dei parametri di parcheggio di cui al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 26 del 04/10/1999 - nel modo seguente:
 - M1, Medie strutture inferiori: esercizi aventi superficie commerciale compresa tra 251 e 900 mq;
 - M2, Medie strutture superiori: esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 901 e 2500 mq;
- b) Per superficie commerciale o di vendita, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
- c) Per centro commerciale, una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti (art. 4, comma 1, lett. G. del D.lgvo 114/98).

ART. 2

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie, sino al limite massimo di 2500 mq, di una media struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nella persona del Dirigente del Servizio Attività Produttive.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lg.vo 114/98;
 - b) rispetto delle disposizioni in materia urbanistico-commerciale previsti in atti regionali, provinciali e comunali, con particolare riferimento alla disponibilità di parcheggio prevista nella tabella D allegata alla L.R. 26/99 in relazione alla zona di collocazione dell'insediamento;
 - c) verifica di ogni altra condizione richiesta dal D.lgvo 114/98 e dalla L.R. 26/99.
3. L'autorizzazione è rilasciata obbligatoriamente, ex art. 12, comma 3, L.R. 26/99, nel caso in cui l'apertura o l'ampliamento della superficie della media struttura di vendita consegua alla concentrazione o all'accorpamento di esercizi autorizzati, ai sensi dell'art. 24 della legge 426/71, per la vendita di generi di largo e generale consumo.
4. Il Comune adotta il relativo provvedimento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione del termine nel caso di irregolarità o incompletezza della domanda medesima.
5. La domanda, regolarmente presentata e completa di tutta la documentazione di cui al successivo art. 3, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro il termine sopra indicato, è ritenuta accolta.

ART. 3

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 8 del D. Lg.vo 114/98 il richiedente deve presentare al Comune domanda redatta sugli appositi modelli ministeriali compilati in ogni loro spazio, dichiarando in particolare quanto segue:

Comune di Ascoli Piceno

Regolamento per la disciplina del procedimento dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

- a. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lg.vo 114/98;
 - b. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio, nel modo di seguito specificato;
 - c. le eventuali comunicazioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3 del D. Lg.vo 114/98;
Inoltre la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione descrittiva delle caratteristiche dell'insediamento con l'indicazione di: numero degli esercizi commerciali previsti, settori di vendita, superficie di vendita complessiva, superficie di vendita di ciascun esercizio, superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
 - b) indicazione analitica della superficie di vendita in relazione al terreno disponibile, alla superficie coperta complessiva e al parcheggio di pertinenza computato secondo le specifiche destinazioni delle superfici;
 - c) indicazione di eventuali esercizi commerciali già operanti trasferiti ed occupati nella nuova struttura;
 - d) stralcio planimetrico in scala 1: 2.000 oppure in scala 1:5.000 (estratto dell'aerofotogrammetrico del Comune di Ascoli Piceno) con individuazione chiara dell'immobile interessato dall'insediamento commerciale e con specifico riferimento alla viabilità;
 - e) estremi dell'ultima concessione o autorizzazione edilizia rilasciata o della denuncia di inizio attività relativa all'immobile interessato dall'insediamento;
 - f) indicazione analitica, anche a livello grafico, degli accorgimenti adottati ai fini dell'ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 13/89, al D.M. 236/89, e successive integrazioni e modificazioni;
2. La domanda deve essere depositata presso l'ufficio protocollo del Comune oppure inviata tramite lettera raccomandata.

Comune di Ascoli Piceno

Regolamento per la disciplina del procedimento dei criteri di rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita

ART. 4

SANZIONI E REVOCA

1. Le sanzioni ed i casi di revoca, sono quelli previsti dall'art. 22 del D.lgvo 114/98.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.